

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

| | |
|--------------------------|---|
| (NA) CARRIERO | Presidente |
| (NA) SANTAGATA DE CASTRO | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (NA) FEDERICO | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (NA) SICA | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (NA) SBORDONE | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore ESTERNI - SANTAGATA DE CASTRO RENATO

Seduta del 27/02/2019

FATTO

Il ricorrente riferisce di essere titolare del rapporto di conto corrente n. xxx995, cui accede regolare convenzione d'assegni e che, in data 23.8.2018, veniva reso edotto dall'intermediario presso cui è titolare del conto corrente aziendale, di non emettere ulteriori assegni in quanto risultava la segnalazione al registro informatico dei protesti. A tal proposito, l'istante specifica di aver emesso, in data 10.7.2018, l'assegno n. xxx5406 per l'importo di euro 6.000,00; tuttavia, sul conto era presente solo parzialmente la provvista necessaria all'integrale copertura dell'assegno e, pertanto, presentato inutilmente per l'incasso il titolo di credito, in data 13.7.2018, il creditore aveva provveduto ad elevare il protesto. In data 3.8.2018 il ricorrente provvedeva a regolarizzare la propria posizione, effettuando il versamento comprensivo dell'originario debito, maggiorato di interessi e sanzioni, per complessivi euro 6.601,13; seguiva in data 10.8.2018 la pubblicazione del nominativo del ricorrente nel registro telematico nazionale dei protesti, la cui cancellazione era poi sollecitata dall'istante, che ne lamentava l'illegittima permanenza al 23.8.2018.

Riscontrato negativamente il reclamo, il ricorrente chiede all'Arbitro di dichiarare l'intermediario tenuto alla cancellazione del suo nominativo dal registro dei protesti, oltre al risarcimento dei danni.

Costitutosi ritualmente, l'intermediario chiede all'Arbitro il rigetto del ricorso assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto ed eccependo la legittima segnalazione del nominativo del cliente nel registro nazionale dei protesti per le seguenti ragioni: 1) l'avvenuta



procedura di segnalazione è originata dalla circostanza che il ricorrente, in violazione delle specifiche normative di legge, ha emesso un assegno privo della necessaria copertura; 2) il protesto è stato elevato nei termini di legge, in data 13.7.2018; 3) seguiva, in data 10.8.2018, secondo le tempistiche previste dalla disciplina di riferimento, la pubblicazione nel registro nazionale dei protesti; 4) l'intermediario, in data 13.7.2018, ha altresì provveduto ad inviare nei termini di legge il preavviso di segnalazione in CAI, mentre non provvedeva alla successiva iscrizione, in virtù della regolarizzazione della posizione del ricorrente in data 3.8.2018.

La resistente rappresenta quindi che la richiesta di risarcimento del danno da parte del ricorrente, oltre ad essere infondata per le ragioni di cui sopra, è priva di ogni riscontro probatorio.

DIRITTO

La controversia attiene alla presunta illegittimità della perdurante segnalazione nel registro nazionale dei protesti, nonostante l'avvenuta regolarizzazione della posizione debitoria da parte del ricorrente.

Le parti concordano sulle circostanze di fatto, peraltro suffragate da riscontri probatori. Risulta infatti versata in atti copia dell'assegno emesso in data 10.7.2018, per l'importo di Euro 6.000,00; è stata altresì depositata la documentazione inerente la levata del protesto, che attesta che la sua levata è avvenuta nei termini di legge: l'assegno bancario, emesso il giorno 10.7.2018, è stato infatti presentato per l'incasso in data 12.7.2018 e, dunque, entro gli 8 giorni previsti dalla normativa di riferimento; è stato allegato, inoltre, estratto recante la segnalazione della ricorrente nel registro nazionale dei protesti ed il protesto risulta trasmesso alla Camera di Commercio secondo le tempistiche previste dalla normativa di riferimento.

Ciò posto, il ricorrente, lamenta la mancata cancellazione nel registro nazionale dei protesti, nonostante l'avvenuta regolarizzazione della propria posizione.

Tale doglianza non ha alcun fondamento, in quanto la disciplina di riferimento non prevede una cancellazione automatica della segnalazione per il solo effetto del successivo pagamento. Vale al proposito rammentare che l'art. 2 della l. 235/2000, apportando modifiche all'art. 4 della l. 77/1955, così dispone: "Art. 4. – 1. Il debitore che, entro il termine di dodici mesi dalla levata del protesto, esegua il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestati, unitamente agli interessi maturati come dovuti ed alle spese per il protesto, per il precetto e per il processo esecutivo eventualmente promosso, ha diritto di ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480. Il debitore che provveda al pagamento oltre il predetto termine, può chiederne l'annotazione sul citato registro informatico. A tale fine l'interessato presenta al presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio la relativa formale istanza, compilata secondo il modello allegato alla presente legge, corredata del titolo quietanzato e dell'atto di protesto o della dichiarazione di rifiuto del pagamento, nonché della quietanza relativa al versamento del diritto di cui al comma 5.

2. Istanza analoga a quella di cui al comma 1 può essere presentata da chiunque dimostri di aver subito levata di protesto, al proprio nome, illegittimamente od erroneamente, nonché dai pubblici ufficiali incaricati della levata del protesto o dalle aziende di credito, quando si è proceduto illegittimamente od erroneamente alla levata del protesto.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

3. Il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvede sull'istanza non oltre il termine di venti giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulla base dell'accertamento della regolarità dell'adempimento o della sussistenza della illegittimità o dell'errore del protesto, il presidente accoglie l'istanza e, conseguentemente, dispone la cancellazione richiesta, curando sotto la sua personale responsabilità l'esecuzione del provvedimento, da effettuare non oltre cinque giorni dalla pronuncia dello stesso, mediante la cancellazione definitiva dal registro dei dati relativi al protesto, che si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto. In caso contrario, decreta la reiezione dell'istanza".

Ai sensi della norma testé citata, la cancellazione della segnalazione, ancorché possibile in seguito alla regolarizzazione della posizione debitoria, richiede dunque un'apposita istanza da parte dell'interessato indirizzata al Presidente della Camera di Commercio.

È vero che la disciplina testé citata fa esplicito riferimento al solo pagamento della cambiale e dei vaglia cambiari; tuttavia, a risultati sostanzialmente equivalenti si giunge applicando all'assegno bancario l'art. 17 della l. 108/1996, il quale prevede che "Il debitore protestato che abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto e' stato levato e non abbia subito ulteriore protesto ha diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato protesto, la riabilitazione". La riabilitazione e' accordata con decreto del presidente del tribunale su istanza dell'interessato corredata dai documenti giustificativi".

Insomma, ai sensi della disciplina da ultimo riportata, il debitore che ha provveduto al pagamento dell'assegno – comprensivo di spese ed interessi legali – potrà richiedere la cancellazione del relativo protesto, decorso un anno dalla data di levata dello stesso, previo ottenimento del decreto di riabilitazione rilasciato dal Tribunale competente per residenza/sede legale.

Tuttavia, il rilascio del decreto di riabilitazione non comporta automaticamente la cancellazione dei protesti dal Registro Informatico Protesti; la stessa deve essere richiesta con apposita domanda di cancellazione per avvenuta riabilitazione, presentata alla Camera di commercio che ha pubblicato il protesto.

Se ne deduce che l'onere di richiedere la cancellazione spetta all'interessato segnalato, non sussistendo alcun obbligo in tal senso in capo all'intermediario, peraltro neppure abilitato alla cancellazione del protesto.

Discende da quanto precede l'assenza, nella specie, di verun comportamento omissivo dell'intermediario convenuto, sicché – assorbita la domanda risarcitoria – il Collegio non accoglie il ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO